

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ED IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRESSO LE PIATTAFORME ECOLOGICHE

Art. 1- Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di conferimento dei rifiuti urbani presso le piattaforme ecologiche dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, a norma delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Art. 2 Servizio di gestione e guardiana

Il servizio di gestione e guardiana delle piattaforme ecologiche è affidato ad idoneo operatore economico esterno all'Ente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Il gestore del servizio sovrintende al corretto funzionamento delle piattaforme ecologiche, coordinando la gestione delle stesse mediante ricorso alle prestazioni lavorative di operatori opportunamente qualificati e svolge tutte le funzioni demandategli dalle disposizioni del presente Regolamento e della relativa disciplina contrattuale.

Sono qualificati come operatori del servizio:

- a) i soggetti incaricati dall'Unione dei Comuni della Valsaviore e/o dai Comuni membri per la raccolta e l'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti;
- b) i soggetti incaricati dal soggetto gestore del servizio di custodia e della manutenzione delle piattaforme ecologiche, nonché al controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza.

Gli operatori del servizio devono dare indicazioni sulla corretta differenziazione dei rifiuti conferiti, ma non sono tenuti a compiere le operazioni di scarico del materiale per conto dell'utente.

Art. 3 – Funzioni e gestione delle Piattaforme Ecologiche

Le piattaforme ecologiche sono degli impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani prodotti sul territorio dei Comuni membri dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, complementari ai servizi di raccolta domiciliare.

Presso le stesse vengono infatti raccolti, in modo separato, i rifiuti ingombranti recuperabili e non, i rifiuti domestici pericolosi ed altre tipologie di rifiuti urbani ed assimilati prodotti dalle utenze.

L'accesso da parte dell'utenza è garantito nei giorni e con gli orari stabiliti con Delibera della Giunta dell'Ente.

Durante l'orario di accesso è sempre presente un operatore del servizio di custodia, munito di apposita attrezzatura ed abbigliamento ai sensi delle vigenti normative antinfortunistiche, al quale è dato compito di:

1. chiedere all'Utenza, in caso di motivata necessità, l'esibizione di un documento di riconoscimento;
2. effettuare un accurato controllo visivo dei carichi ai fini dell'ammissione allo scarico;
3. respingere il conferimento di materiali difformi alla presente disciplina;
4. in caso di insufficienza di spazio allo stoccaggio del rifiuto, rifiutare l'accesso ed il relativo conferimento alla piattaforma, rinviando l'utente ad un periodo successivo;
5. regolare l'accesso dei veicoli dell'utenza;
6. sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quanto altro presente all'interno della struttura;
7. mantenere in perfetto ordine e provvedere alla pulizia sia all'interno che all'esterno della piattaforma ecologica ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
8. corretta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti conferiti, con la compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti;
9. segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori, organizzazione e funzionalità dei servizi.

Il personale incaricato di custodire e di controllare le piattaforme ecologiche è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle presenti norme e delle istruzioni o direttive impartite dal competente Responsabile del Servizio dell'Unione dei Comuni della Valsaviore e/o suoi incaricati.

In particolare, il personale di custodia e controllo è tenuto a:

- a) curare l'apertura e la chiusura delle piattaforme ecologiche;
- b) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono alle piattaforme ecologiche tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- c) curare l'intera pulizia delle piattaforme ecologiche ed in particolare delle aree circostanti i contenitori, assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni;
- d) assicurare il corretto conferimento a terzi dei rifiuti, per il relativo trasporto agli impianti di recupero/smaltimento, verificando la regolarità autorizzativa dei mezzi di trasporto e compilando correttamente il formulario di identificazione dei rifiuti;
- e) tenere il registro di carico e scarico relativo alle operazioni di stoccaggio così come indicato dalla normativa vigente;
- f) garantire cortesia, tempestività ed efficacia nei rapporti con gli utenti;
- g) provvedere alla compilazione della documentazione eventualmente richiesta dal competente Responsabile del Servizio dell'Unione dei Comuni della Valsavioire e/o suoi incaricati per la registrazione ambientale EMAS;
- h) segnalare ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione delle piattaforme ecologiche, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti, registrando i nominativi dei soggetti ritenuti responsabili.

I dipendenti impegnati nell'espletamento dei servizi, a cura, onere e responsabilità del soggetto gestore dovranno essere sottoposti a tutte le misure di cautela per l'igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e delle malattie professionali sul lavoro. Gli operatori dovranno indossare apposito tesserino documento di riconoscimento, nonché essere dotati dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative di igiene e antinfortunistiche.

Il Gestore delle piattaforme ecologiche è tenuto all'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, nonché a quelle comportamentali specifiche che l'Amministrazione deciderà di adottare e, in particolare:

- le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - ✓ senza causare inconvenienti da rumori o odori,
 - ✓ senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;
 - ✓ senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente;
- lo stoccaggio dovrà essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee evitando la miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi di cui all'allegato "G" del D.Lgs n.389/1997, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, se non preventivamente autorizzata;
- i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico e che consenta agli utenti la facile identificazione della tipologia di rifiuto;
- i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
- i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 - ✓ idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto,
 - ✓ accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,
 - ✓ mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- i rifiuti pericolosi devono essere stoccati, separati per tipologie, al coperto, protetti dagli agenti atmosferici, senza pericolo per la salute e la sicurezza degli operatori;
- i rifiuti denominati R.A.E.E, devono essere stoccati in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, separati per tipologie, al coperto, protetti dagli agenti atmosferici e dovranno essere adottate modalità di accatastamento tali da garantire l'integrità degli apparecchi;
- i rifiuti "Imballaggi in materiali misti" CER 15 01 06 e i rifiuti "Imballaggi in carta e cartone" CER 15 01 01, di cui viene effettuata al raccolta porta a porta, devono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche negli orari di chiusura al pubblico.

Art. 4 – Utenze ammesse e rifiuti urbani conferibili

Alle *piattaforme ecologiche* possono accedere:

1. i soggetti privati titolari di utenze domestiche site nei Comuni di Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Saviore dell'Adamello e Sellero, per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti e non, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione siti nei Comuni medesimi;
2. le attività produttive con sede legale e/o operativa nei Comuni di Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Saviore dell'Adamello e Sellero, per il conferimento di rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, che non risultino da scarti di lavorazione, prodotti sul territorio dei Comuni dell'Unione dei Comuni della Valsaviore. Ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, si considerano assimilati i rifiuti indicati nei singoli regolamenti comunali e dell'Unione, secondo volumi e quantità definite nel presente regolamento;
3. i soggetti gestori dei servizi di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti urbani elencate nei provvedimenti autorizzativi provinciali.

Art. 5 – Modalità di accesso

Il tempo di permanenza all'interno delle piattaforme ecologiche deve essere limitato a quello strettamente necessario al conferimento; è severamente vietato permanere per qualsiasi altro motivo diverso dal conferimento.

Le **Utenze domestiche** hanno accesso, durante l'orario di apertura delle piattaforme ecologiche, previa esibizione di un documento d'identità personale in corso di validità ed annotazione su apposito registro dei dati necessari (codice dell'utente e data e ora del conferimento).

Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni degli addetti al controllo e nel rispetto della segnaletica presente all'interno delle piattaforme ecologiche. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi contenitori e/o presso le aree dedicate.

I rifiuti inerti provenienti da demolizioni domestiche possono essere conferiti anche mediante mezzi di terzi, solo ed esclusivamente se personalmente accompagnate dal privato cittadino titolare dell'opera demolita.

Le **Utenze non domestiche** hanno accesso, durante l'orario di apertura delle piattaforme ecologiche, previa apposita identificazione (ragione sociale e codice fiscale/partita Iva) ed annotazione su apposito registro dei dati necessari.

Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni degli addetti al controllo e nel rispetto della segnaletica presente all'interno delle piattaforme ecologiche. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi contenitori e/o presso le aree dedicate.

È severamente vietato conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e/o rifiuti speciali o pericolosi, il cui smaltimento è posto direttamente in capo al produttore (art. 188 del D. Lgs. n. 152/2006).

Art. 6 – Modalità di conferimento

Il conferimento dei materiali presso le piattaforme ecologiche avviene secondo le seguenti modalità:

1. i rifiuti dovranno essere conferiti già separati, in modo da permettere una facile e sicura movimentazione, senza rischi di sversamenti o di occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati al tipo di rifiuto;
2. il conferimento avverrà alla presenza del personale incaricato dal soggetto gestore e solo dopo formale autorizzazione allo scarico, nei contenitori o negli spazi chiaramente indicati;
3. in caso di insufficienza di spazio allo stoccaggio del rifiuto in arrivo, il personale incaricato potrà temporaneamente rifiutare l'accesso ed il relativo conferimento, rinviando l'utente ad un momento successivo;
4. il personale incaricato potrà altresì impedire, a suo insindacabile giudizio, lo scarico del tipo di rifiuto non pienamente separato da altro rifiuto;
5. il personale incaricato dovrà in ogni caso rifiutare il conferimento alla piattaforma di rifiuti non compresi in quelli citati al precedente articolo 4;
6. eventuali richieste, proteste o segnalazioni da parte degli utenti e relativi al servizio di raccolta differenziata, dovranno essere indirizzate al gestore e, per opportuna conoscenza, all'ufficio Tributi dell'Unione dei Comuni della Valsaviore.

Gli utenti sono inoltre tenuti a:

- a) conferire i rifiuti negli appositi contenitori/aree, avendo cura di rispettare le relative destinazioni supportate dalle apposite segnaletiche;
- b) osservare scrupolosamente le presenti norme e le istruzioni impartite dal personale di controllo;
- c) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale delle piattaforme ecologiche;
- d) effettuare, preliminarmente, il maggior livello di differenziazione dei rifiuti conferiti;

- e) segnalare al personale di controllo il conferimento di pneumatici ed inerti affinché venga registrata la quantità pro capite conferita.

È vietata qualsiasi operazione di cernita e/o asporto di materiali presenti e stoccati all'interno delle piattaforme ecologiche.

Art. 7 – Rifiuti non conferibili e modalità di delega

Con riferimento alla normativa statale e regionale, nonché alla regolamentazione dell'Unione dei Comuni della Valsavioire e dei Comuni membri, vigente in materia di gestione rifiuti, è vietato il conferimento alle piattaforme ecologiche di:

- rifiuti domestici prodotti al di fuori dal territorio dei Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Savioire dell'Adamello e Sellero;
- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti assimilati ai rifiuti urbani prodotti fuori dal territorio dei Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Savioire dell'Adamello e Sellero, anche se prodotti da attività con sede legale e/o operativa nel territorio degli stessi comuni.

Il personale del soggetto gestore delle piattaforme ecologiche, il personale del Servizio di Polizia Locale e dell'Area Tecnica dell'Unione dei Comuni della Valsavioire possono condurre attività e azioni di verifica ed accertamenti rispetto a quanto sopra precisato, anche avvalendosi degli impianti di video-sorveglianza installati presso le strutture interessate.

Qualora un soggetto di titolare di utenza domestica volesse delegare una persona non appartenente al proprio nucleo familiare per il conferimento di rifiuti domestici, dovrà compilare e presentare l'apposito modello di delega (Allegato 1) limitatamente al singolo conferimento dichiarato.

Qualora il rifiuto domestico provenisse da edifici occupati da più Utenze domestiche (ad esempio: scarti vegetali derivanti dalla manutenzione di giardini condominiali o rifiuti ingombranti rinvenuti nel locale immondezzaio condominiale), la persona delegata al conferimento dovrà consegnare il modello di delega (Allegato 2) compilato e firmato dall'Amministratore condominiale o da un rappresentante del condominio stesso.

Art. 8 – Tipologie di rifiuti ammessi

Presso le piattaforme ecologiche possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti, con le indicate modalità e limitazioni:

1. **rifiuti urbani ingombranti non riciclabili**, ad esempio materassi, divani, secchi di idropitture, moquette, linoleum ecc.
2. **legno e mobili o imballaggi in legno** quali cassette, bancali, lastre, serramenti ecc.
 - i mobili particolarmente voluminosi devono essere smontati o ridotti di volume e privi di componenti costituiti da materiali diversi (specchi, vetri, metalli, plastica);
 - non possono essere conferiti come "legno" i tronchi ed i rami di alberi;
 - il conferimento di bancali e pallet da parte di Attività produttive è ammesso per modeste quantità (massimo n.4 pezzi in un anno).
3. **rottame ferroso** quale reti, stendibiancheria, biciclette, pentolame, lavatrici, lavastoviglie, caldaie murali, scaldabagno, mobiletti metallici, attrezzi ecc.
 - i beni ed i prodotti costituiti da più materiali devono, ove possibile, essere smontati e suddivisi (es. sedie in legno e metallo ecc.);
 - non possono essere conferiti con il rottame ferroso ciclomotori, motori di autoveicoli, parti meccaniche con oli lubrificanti, filtri dell'olio, imballaggi metallici sporchi di sostanze liquide e prodotti chimici, residui di lavorazione dei metalli quali trucioli, polveri ecc.
4. **cartone da imballaggio e carta**:
 - non devono essere conferiti prodotti in carta accoppiata ad altri materiali quali carta plastificata, tappezzeria e devono essere separati i componenti diversi quali le parti metalliche dei faldoni, le cartelle in plastica, ecc.
 - qualora venga istituita la raccolta della carta separata rispetto a quella del cartone dovrà essere rispettata tale differenziazione prestando attenzione ad inserire, nel contenitore del cartone, i soli imballaggi.
5. **vetro ingombrante** quale lastre, damigiane, acquari ecc.
 - non devono essere inseriti altri materiali (le damigiane devono essere private del rivestimento in paglia, legno o plastica, dalle specchiere devono essere tolte mensole metalliche e portalampade);
 - non devono essere conferite lampade al neon o altre lampade e lampadine, ceramica, porcellana;
6. **imballaggi in vetro**;
7. **macerie, ed altri materiali inerti** quali cemento, gesso, vasi in cemento o terracotta, sassi, lavandini ed altri sanitari in ceramica:
 - non possono essere conferiti pannelli in cartongesso, eternit, sacchi in plastica o carta, vasi in plastica, rubinetteria, tubi in plastica o metallo, cavi elettrici, stipiti ed altri rifiuti da demolizione.
 - è consentito il conferimento di modeste quantità ed in modo occasionale riferite a piccoli interventi di manutenzione svolti direttamente da soggetti privati titolari di Utenza domestica nella propria abitazione;
 - è tassativamente vietato il conferimento di tale tipologia di rifiuti da parte di attività aventi ad oggetto sociale qualsiasi tipologia di lavorazione edile, attinente o simile.

8. **plastica e imballaggi in plastica;**
9. **scarti di giardinaggio** quali rami, potature, erba, piante orticole e ornamentali, foglie derivanti dall'ordinaria manutenzione del giardino:
 - non possono essere conferiti frutta e verdura avariata che devono essere messi con la frazione umida dei rifiuti domestici, sassi, ceppi di alberi, tronchi, vasi di terracotta o plastica, sacchi di plastica, pali tutori in plastica o metallo ed altri rifiuti non comportabili;
 - i rami non devono superare la lunghezza di 1,5 m;
 - le imprese specifiche del settore, per le quali i suddetti rifiuti costituiscono scarto inerente lo svolgimento dell'attività, anche se per conto di privati cittadini, non potranno accedere alla piattaforma ecologica.
10. **polistirolo pulito da imballaggio:**
 - non possono essere conferiti vassoi ed altri contenitori in polistirolo venuti a contatto con alimenti quali carne o pesce nonché imballaggi poliaccoppiati quali polistirolo con cartone ecc.
11. **oli e grassi vegetali ed animali:**
 - devono essere conferiti senza residui di cibo
12. **componenti elettronici:**
 - è ammesso il conferimento di hardware, tastiere, stampanti prive di cartuccia toner ed altri accessori per l'informatica in quantità modesta ed occasionalmente anche per le Attività (2-3 accessori 1-2 volte all'anno);
13. **televisori e video:**
 - è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente anche per le Attività (1 video 2 volte all'anno);
14. **frigoriferi, frigocongelatori, condizionatori:**
 - occorre garantire, durante il trasporto ed il conferimento, l'integrità del circuito refrigerante;
 - è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente anche per le Attività (1 frigorifero 2 volte all'anno);
 - non sono ammessi frigoriferi e banchi refrigerati di attività commerciali con dimensioni superiori ad un normale frigorifero domestico;
15. **accumulatori al piombo (batterie di autoveicoli):**
 - devono essere conferite sigillate al fine di evitare la dispersione dell'acido solforico contenuto
 - è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente (1 accumulatore 2 volte all'anno);
 - non è ammesso il conferimento da parte di Attività
16. **oli minerali:**
 - è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente (5 kg per 2 volte all'anno);
 - non è ammesso il conferimento da parte di Attività
17. **lampade al neon:**
 - deve essere prestata attenzione durante il trasporto affinché le lampade non si rompano
 - è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente (2-3 lampade per 2 volte all'anno);
 - non è ammesso il conferimento da parte di Attività
18. **cartucce toner:**
 - occorre garantire, durante il trasporto ed il conferimento, l'integrità della cartuccia evitando la dispersione del residuo di toner contenuto;
 - è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente anche per le Attività (3-4 cartucce 2-3 volte all'anno);
19. **pile esaurite:**
 - trattasi della medesima raccolta differenziata estesa sul territorio dei comuni con i contenitori stradali.
20. **farmaci scaduti:**
 - trattasi della medesima raccolta differenziata estesa sul territorio dei comuni con i contenitori presso le farmacie
21. **prodotti chimici** tossici e/o infiammabili, vernici e loro contenitori vuoti quali vernici, mastici, isolanti, acidi, ammoniaca, diluenti, inchiostro, antiparassitari, smacchiatori, bianchetti ecc:
 - i prodotti chimici devono essere conferiti nel proprio contenitore originale o comunque in contenitore sul quale deve essere scritto il tipo di prodotto contenuto al fine di consentire all'impianto di smaltimento di destinarlo a specifico trattamento chimico;
 - i contenitori devono essere sigillati e garantire che il prodotto non fuoriesca;
 - è ammesso il conferimento in quantità modesta ed occasionalmente (2-3 prodotti per 2 - 3 volte all'anno);
 - non è ammesso il conferimento da parte di Attività

Con riferimento alle categorie di rifiuti di cui ai numeri 1 (rifiuti urbani ingombranti non riciclabili) e 7 (macerie, ed altri materiali inerti) del presente articolo si precisa che è consentito il conferimento in modo occasionale e di modeste quantità nel limite, per ognuna di tali categorie di rifiuti, di 300 kg annui (per utenza e non per singolo componente della stessa). Il conferimento di quantitativi superiori sarà consentito previo pagamento del costo del rifiuto conferito in eccedenza,

mediante addebito diretto in bolletta da parte dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, secondo le tariffe applicate dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento vigenti al momento del conferimento.

È compito degli operatori incaricati dal soggetto gestore verificare la rispondenza delle frazioni di rifiuti conferite ad una delle categorie sopra riportate e il corretto conferimento delle diverse frazioni da parte dell'utenza.

Sono conferiti presso le piattaforme ecologiche, solo ed esclusivamente da parte degli addetti dei servizi di igiene urbana dei Comuni membri dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, le seguenti tipologie di rifiuti:

- Rifiuti derivanti da spazzamento stradale;
- Rifiuti rinvenuti sulle strade ed aree pubbliche o sulle aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 9 – Divieti e sanzioni

Tra gli altri, è fatto espressamente divieto:

1. abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori/spazi;
2. effettuare cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale, nonché vendere a terzi il materiale conferito presso la piattaforma ecologica;
3. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
4. abbandonare all'esterno della piattaforma ecologica qualsiasi tipo di rifiuto,
5. occultare all'interno di altri materiali rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'ATS competente, dell'Arpa e di tutte le altre Forze di Polizia. L'Unione dei Comuni della Valsaviore si avvale di sistemi di video-sorveglianza e/o di appositi mezzi audiovisivi o di altro mezzo per effettuare le necessarie attività e azioni di controllo e prevenzione delle piattaforme ecologiche.

Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con l'irrogazione dell'ammenda nei limiti previsti dal Titolo VI, Capo I del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 10 – Approvazione

Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2025.

Lo stesso viene pubblicato all'albo on line e sul sito dell'Unione dei Comuni della Valsaviore e pubblicizzato mediante esposizione presso la bacheca della Piattaforma dell'Unione.

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e s.m.i., alla normativa regionale ed ai Regolamenti comunali in materia.